REGOLAMENTO (CEE) N. 1656/72 DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 1972

relativo alla sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune e dei prelievi nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2838/71 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 1654/72 del Consiglio, del 31 luglio 1972, che stabilisce le norme generali applicabili in caso di notevole aumento dei prezzi nel settore delle carni bovine [3], in particolare l'articolo 3,

considerando che le due condizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1654/72 del Consiglio sono soddisfatte entrambe da oltre due settimane ;

considerando che, a causa dello squilibrio esistente tra la domanda e l'offerta dei vitelli, non è escluso che la situazione attuale, caratterizzata da un notevole rialzo dei prezzi di tali animali, sia destinata a protrarsi ;

considerando che il suddetto squilibrio colpisce principalmete i prodotti di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti indicati in allegato sono sospesi al livello precisato a fronte di ciascuno di essi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 1972.

Per la Commissione
Il Presidente
S. L. MANSHOLT

---

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
[2] GU n. L 286 del 30. 12. 1971, pag. 1.
[3] Vedasi pag. 56 della presente Gazzetta ufficiale

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
ex 01.02 A II a)	Vitelli destinati all'ingrasso, di peso inferiore a 80 kg (a)	4 %
ex 01.02 A II b) 2 bb)	Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, di peso uguale o superiore a 220 kg ed inferiore o uguale a 300 kg (a)	8 %

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni fissate dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 805/68 ed alle relative norme d'applicazione.